



## QUALI SONO LE CONDIZIONI PERCHÉ CAPI E RAGAZZI POSSANO ACCEDERE ALL'ATTIVITÀ SCOUT?

L'art. 9 lett. d) del D.P.C.M. 3.11.2020 consente lo svolgimento dell'attività scout (in quanto attività ludico/educativa al chiuso o all'aria aperta per bambini e ragazzi affidati ad operatori che se ne prendono cura) *“con l'obbligo di applicare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8”*.

Le Linee Guida hanno in realtà l'obiettivo dichiarato di individuare semplici *“orientamenti e proposte ... ai fini di contenere il rischio di contagio epidemico”*, e sono state scritte con principale riferimento ai centri estivi, il che rende non sempre facile stabilirne l'applicazione allo scoutismo.

In ogni caso le Linee Guida prevedono **che i genitori, inviando i figli** alle suddette attività, **“autocertifichino”** che il figlio/a:

a) **“non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti”**

Per partecipare all'attività è richiesta quindi l'assenza di febbre e “sintomatologia respiratoria” nei 3 giorni precedenti all'attività.

Stando a quanto scritto, sono impedimenti solo la febbre e la “sintomatologia respiratoria”, ma non gli altri sintomi del Covid (che sono anche: tosse di recente comparsa, perdita improvvisa dell'olfatto o diminuzione dell'olfatto, perdita o alterazione del gusto, naso che cola, mal di gola, diarrea; fonte sito Ministero della Salute; anche forte cefalea o vomito). Attualmente, ad esempio, l'accesso a scuola è impedito da febbre e “da sintomi simil-influenzali” e/o “sintomo compatibile con COVID-19” (cfr. Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia n. 58/2020 e Protocollo d'Intesa MIUR 6.8.2020).

In ogni caso, tutti i sintomi compatibili con il Covid avrebbero già dovuto portare il genitore a contattare il medico di base o il pediatra al fine della valutazione sull'effettuazione del tampone rapido e isolamento domiciliare (di cui alla lettera b) ove i sintomi siano effettivamente riconducibili al Covid.

L'applicazione delle Linee Guida e il buon senso suggeriscono quindi che i genitori:

- ✓ non mandino ad attività il figlio/a se negli ultimi 3 giorni ha presentato febbre, “sintomatologia respiratoria” ma anche gli altri sintomi Covid (salvo non sia un semplice e leggero raffreddore);
- ✓ è sempre consigliabile interpellare il medico, che potrà valutare se semplicemente monitorare la situazione (consigliando o meno di tenere a casa il ragazzo da scuola e ... dagli scout), oppure far effettuare il tampone;
- ✓ non mandino ovviamente ad attività il figlio/a se il medico ha disposto il tampone e messo in quarantena domiciliare.

b) **“non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni”**

Dal mese di ottobre sono stati modificati i periodi di isolamento per Covid-19 e di quarantena per i contatti stretti. In particolare, in base alla circolare Ministero della Salute 12.10.2020 e al comunicato stampa del Dipartimento della Protezione Civile dell'11.10.2020:

- la **quarantena** (a cui è soggetto chi è stato “contatto stretto” di un positivo) finisce:
  - ✓ per gli asintomatici dopo 14 giorni dal “contatto stretto” oppure dopo 10 giorni con tampone (anche rapido) negativo fatto il 10° giorno;
  - ✓ per i sintomatici dopo 14 giorni dal “contatto stretto” oppure dopo 10 giorni con tampone negativo fatto non appena comparsi i sintomi;
- l'**isolamento** domiciliare (a cui è soggetto chi è accertato positivo al Covid) finisce:

- ✓ per gli asintomatici dopo 10 giorni con tampone molecolare negativo fatto il 10° giorno;
- ✓ per i sintomatici dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi con tampone molecolare negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (7 gg con sintomi + 3 gg senza sintomi + tampone molecolare negativo al 10° giorno). In caso di positività al tampone del 10° giorno restano in isolamento e l'isolamento finisce se negativi al tampone successivo (fatto dopo ulteriori 7 gg). Se il tampone del 17° giorno è positivo, l'isolamento finisce, su parere dell'Autorità sanitaria, trascorsi 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, di cui gli ultimi 7 senza sintomi (in quanto si ritiene che la carica virale sia comunque irrilevante).

Le Linee Guida sembrano prescrivere che per accedere all'attività scout siano trascorsi ulteriori 14 giorni dall'ultimo giorno di quarantena/isolamento.

**I nuovi protocolli di ottobre e una semplice regola di buon senso suggerirebbero invece di ammettere all'attività scout chi, terminati la quarantena o l'isolamento secondo le tempistiche e modalità sopra descritte (e quindi dopo i primi 14 giorni o con tampone negativo o dopo 21 giorni su parere dell'Autorità Sanitaria), su dichiarazione dell'Ufficio di Igiene Pubblica o su attestazione del medico curante, può rientrare "in comunità" (scuola, lavoro, allenamenti, visite ai parenti, ecc.), rientro che è assurdo non comprenda anche le attività per l'infanzia e l'adolescenza (e quindi gli scout).**

Si consiglia l'Unità di ammettere all'attività il ragazzo/a previa presentazione del referto del tampone (negativo) e/o del certificato/autorizzazione che di prassi rende l'Autorità Sanitaria o il medico di base/pediatra, **a cui i genitori potranno chiedere per sicurezza se il termine dell'isolamento/quarantena comporta la possibilità di svolgere tutte le normali attività di vita.**

Si auspica un intervento del Dipartimento per le Politiche della Famiglia al fine di chiarire un passaggio delle Linee Guida non chiaro e forse non aggiornato.

- c) **"non è entrato a contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni".**

Tale previsione è stata scritta vari mesi fa, quando il "contatto stretto" era fatto risalire non alle attuali 72 ore, ma a 14 giorni. Oltretutto sembra riguardare non solo i "contatti stretti" (e cioè contatti significativi con persone confermate positive al Covid), ma anche il semplice "contatto" con persone con febbre o difficoltà respiratorie non ancora accertati positivi al Covid o successivamente accertati come sin dall'inizio negativi.

Integrando le Linee Guida con i nuovi protocolli di ottobre emergerebbe il seguente quadro:

- ✓ il bambino/ragazzo/a che è entrato a contatto con "persona positiva Covid-19" segue il protocollo della quarantena per i "contatti stretti": viene sottoposto a tampone (rapido) ed entrerà in quarantena se positivo. Si applica la lettera b);
- ✓ se il contatto con il positivo (o sintomatico scoperto positivo) è avvenuto più di 3 giorni prima, e il bambino/ragazzo/a è asintomatico, i protocolli non prevedono però alcun tampone e successiva quarantena. In tale ipotesi **le Linee Guida prescrivono comunque, in via cautelativa, che il bambino/ragazzo/a non acceda all'attività per tutti i successivi 14 giorni dal "contatto"** (anche se i protocolli medici vigenti non prevedono alcuna misura limitativa);
- ✓ quanto al contatto con persona sintomatica ("temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria"), in base alle Linee Guida esso **preclude la partecipazione all'attività nei 14 giorni successivi anche se poi si è accertato che quella sintomatologia non era riconducibile al Covid.** Trattasi però forse di conseguenza molto gravosa: si consiglia di valutare la situazione insieme al medico di base;
- ✓ infine, la non ammissione all'attività per 14 giorni sembra restare regola di cautela residuale generale ove il bambino/ragazzo/a abbia avuto contatto con sintomatico e poi ne abbia "perso le tracce", non potendo quindi verificare se tale sintomatologia fosse o meno riconducibile al Covid.



## VA RICHIESTA L'AUTOCERTIFICAZIONE AI GENITORI? CON CHE FREQUENZA?

**È evidente che le situazioni sopra descritte sono conosciute solo dai genitori**, i quali hanno l'intera responsabilità di **non** inviare i loro figli/e all'attività ove queste situazioni si verificano (e di avvisare il Servizio di Sanità e Igiene Pubblica, anche al fine di tracciare l'esistenza di contatti stretti).

Il dovere di autocertificazione è quindi previsto per maggiormente responsabilizzare i genitori, nell'interesse generale al contenimento della pandemia. Contemporaneamente, consente al Gruppo di dimostrare di aver svolto, insieme alle altre misure di contenimento (mascherina, distanziamento, misurazione temperatura, tracciamento, ecc.), anche questa ulteriore verifica sulle condizioni di chi accede all'attività.

Le Linee Guida, scritte con principale riferimento ai "Centri estivi" (settimanali o bisettimanali o mensili), prescrivono che i genitori consegnino l'autocertificazione solo in "prima accoglienza", e cioè "il primo giorno di inizio delle attività". Non è prevista invece l'autocertificazione per l'accoglienza "giornaliera successiva al primo ingresso", tuttavia è precisato che *"nel caso una persona non partecipi alle attività per più di 3 giorni, è opportuno rieseguire il protocollo di prima accoglienza"*.

Come applicare l'autocertificazione alle attività scout? Con quale frequenza richiederla ai genitori? Ci sono soluzioni alternative?

- A) Visto il carattere fiduciario e continuativo del rapporto tra i genitori e il Gruppo, nel «PATTO DI CORRESPONSABILITÀ» allegato alle FAQ si era inserito un impegno espresso dei genitori ad inviare i figli all'attività solo in assenza delle condizioni a, b e c., e si è consigliato all'Unità l'invio periodico di mail o messaggi periodici ai genitori con i quali ricordare la necessaria verifica su tali condizioni di salute dei figli prima dell'attività.
- B) **considerate le esigenze di maggiore cautela derivanti dalla situazione pandemica in atto, il fatto che il "PATTO" non è più obbligatorio e i chiarimenti di AGESCI Nazionale si ritiene oggi necessario richiedere l'autocertificazione**
- C) in caso di **bivacchi, campetti e campi**, è ovviamente sufficiente l'autocertificazione consegnata il primo giorno, così come se l'attività copre più giorni insieme ma con rientro a casa per il pernottamento
- D) in caso di attività ordinaria **l'applicazione scrupolosa delle Linee Guida comporta l'obbligo di chiedere l'autocertificazione all'inizio di ogni attività settimanale** (sabato o domenica), posto che sono trascorsi più di 3 giorni dalla "prima (=precedente) accoglienza"

In alternativa, potrebbe essere consentito ai genitori di non consegnare l'autocertificazione ove, rispetto alla precedente autocertificazione, nulla sia cambiato rispetto a quella precedente, e cioè il figlio:

- non abbia avuto febbre o alcuna sintomatologia respiratoria,
- non sia stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni"
- non sia entrato a contatto con positivo o con una persona con febbre o sintomatologia respiratoria negli ultimi 14 giorni".

**In tal caso è necessario che l'assenza di variazioni sia comunque comunicata dal genitore via mail il giorno prima dell'attività.**



## **CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'ATTIVITÀ E AUTOCERTIFICAZIONE SI APPLICANO ANCHE AI CAPI?**

---

**Assolutamente SI, valgono per i capi tutte le regole di accesso all'attività e il dovere di autocertificare l'assenza delle condizioni che impediscono l'accesso.**